

**Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato**

ES/bb

PEC

**SPETT.LE  
M. SUPERTI S.R.L.**p.c. **SPETT.LE  
STUDIO MB**

*Oggetto: REA 260856 – M. SUPERTI S.R.L. – Avvio procedimento disciplinare attività di mediazione per mancata dimostrazione della copertura assicurativa RC professionale annualità pregresse a seguito della revisione periodica della permanenza dei requisiti*

Il registro delle imprese di Mantova, a seguito della presentazione da parte dell'impresa della comunicazione di revisione periodica dei requisiti d'idoneità previsti per lo svolgimento dell'attività di agenzia d'affari in mediazione **quadriennio 2019-2022** e successivi controlli a campione su quanto auto dichiarato nella pratica in argomento, ha constatato che ad oggi **l'impresa non ha documentato la copertura assicurativa RC professionale per complessivi 48 mesi (anni 2019-2020-2021-2022)**, non avendo prodotto alcuna delle polizze richieste con lettera n. prot. 32582/U del 14 novembre 2023 e successivamente sollecitate con lettera n. prot. 888/E del 12 gennaio 2024. Agli atti risulta presentato solo il certificato di adesione per l'anno 2023 alla polizza nazionale F.I.M.A.A. – Allianz n. 502088818.

Tale circostanza, se confermata, non è conforme a quanto previsto per legge<sup>1</sup>.

Ciò premesso, si chiede, se possibile, di **documentare la regolare copertura assicurativa RC professionale attività di mediazione per i periodi di scopertura** in quanto requisito permanente al legittimo svolgimento dell'attività.

A tal fine il legale rappresentante è tenuto a inviare la copia **dei contratti di assicurazione** o dei certificati assicurativi stipulati dall'impresa per i periodi di riferimento da trasmettere, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, al registro delle imprese della Camera di commercio di Mantova **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [cciaa@mn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it)**.

<sup>1</sup> Si ricorda che ai sensi del combinato disposto dall'articolo 3, comma 5 bis, Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dall'articolo 18 Decreto Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990, n. 452:

*- l'agente d'affari in mediazione è tenuto a prestare idonea garanzia assicurativa, a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, derivanti dall'attività di agenzia svolta da parte dell'impresa iscritta e dai propri preposti o soggetti o dipendenti che operano per conto dell'impresa stessa. La copertura assicurativa deve essere stata costituita e regolarmente rinnovata per tutta la durata di svolgimento dell'attività di mediatore; eventuali scoperture costituiscono cause di irregolarità soggette alla sanzione disciplinare della sospensione dell'attività.*



Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato

La regolare trasmissione di quanto richiesto conclude positivamente il procedimento avviato senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Camera di Commercio di Mantova.

Invece, **la mancata produzione di quanto** richiesto, così come la mancata risposta nel termine assegnato, **comporterà** l'adozione del provvedimento dirigenziale di **sospensione dell'attività esercitata** che verrà in concreto graduato in base alla documentazione prodotta secondo le [Linee guida](#) adottate con Delibera di Giunta camerale, nonché, se ne sussistono i presupposti, si procederà anche all'eventuale accertamento della sanzione pecuniaria. Al riguardo si ricorda che la presenza di clausole contrattuali di retroattività (civilisticamente valide) non sanano il periodo di scoperto assicurativo dal punto di vista disciplinare ma riducono la durata della sospensione attività eventualmente disposta come indicato nelle richiamate Linee guida (vedasi in particolare l'art.9 – Sanzioni criteri ordinari).

Cordiali saluti.

DIRIGENTE  
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
(Dott.ssa Elena Spagna)

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

*I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati conferiti e per comunicazioni relative al procedimento stesso. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'informativa completa è pubblicata sul sito [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)*

**Ufficio competente:** Servizio Registro delle Imprese

**Sede operativa:** Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova

**Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Elena Spagna

**Termini del procedimento e potere sostitutivo:** Consultare le "Linee guida sul procedimento disciplinare per agenti d'affari in mediazione" sul sito [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)

**Per informazioni e accesso agli atti:** Sportello virtuale – servizi on line dal sito [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it) - PEC [cciaa@mn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it)